

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2009¹,

decreta:

I

La legge federale del 24 marzo 2006² sugli assegni familiari è modificata come segue:

Capitolo 3a (nuovo): Registro degli assegni familiari

Art. 21a (nuovo) Scopo

¹ La Centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:

- a. prevenire il cumulo di assegni conformemente all'articolo 6;
- b. ridurre gli oneri amministrativi dell'esecuzione della presente legge.

Art. 21b (nuovo) Comunicazione dei dati

¹ Il Consiglio federale designa gli organi autorizzati ad accedere, mediante procedura di richiamo, al registro degli assegni familiari.

² Le informazioni necessarie a verificare se e da quale organo è versato un assegno per un dato figlio sono accessibili al pubblico. Per la ricerca vanno indicati il numero d'assicurato e la data di nascita del figlio interessato. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso.

Art. 21c (nuovo) Obbligo di notifica

I seguenti organi notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari:

- a. le casse di compensazione per assegni familiari ai sensi dell'articolo 14;
- b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge federale del 25 giugno 1982³ su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza;

¹ FF 2009

² RS 836.2

- c. le casse cantonali di compensazione AVS, per l'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952⁴ sugli assegni familiari nell'agricoltura e l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959⁵ su l'assicurazione per l'invalidità;
- d. gli organi cantonali competenti per l'esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.

Art. 21d (nuovo) Finanziamento

¹ Il registro degli assegni familiari è finanziato dagli organi di cui all'articolo 21c lettere a-d.

² I costi sono ripartiti proporzionalmente al numero di comunicazioni di dati che danno luogo a un'iscrizione nel registro. Il Consiglio federale definisce i dettagli e le modalità di versamento.

Art. 21e (nuovo) Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione in collaborazione con gli organi di cui all'articolo 21c lettere a-d. Ne sono oggetto in particolare:

- a. i dati da registrare e il loro trattamento;
- b. l'accesso ai dati;
- c. i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati;
- d. i termini di conservazione dei dati.

Titolo prima dell'art. 25

Capitolo 6: Disposizioni finali e disposizione transitoria

Art. 25 lett. f (nuova)

- f. all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato (art. 50d LAVS).

Disposizione transitoria concernente la modifica del 2009

¹ Gli organi di cui all'articolo 21c lettere a-d devono avere preparato per la notifica alla Centrale di compensazione tutti i dati necessari all'entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Il Consiglio federale definisce i dettagli.

² Gli organi di cui all'articolo 21c lettere a-d rimborsano alla Confederazione i costi sostenuti per la creazione del registro degli assegni familiari. I costi sono ripartiti proporzionalmente al numero di assegni familiari versati da ogni singolo organo l'anno precedente l'entrata in funzione del registro. Sono fatturati agli organi al più tardi il 31 marzo dell'anno seguente l'entrata in funzione del registro.

³ RS 837.0

⁴ RS 836.1

⁵ RS 831.20

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.